



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.10.2004
COM(2004) 658 definitivo

2004/0233 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

L'Agenzia europea dell'ambiente è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, modificato dal regolamento (CE) n. 933/99 del Consiglio, del 29 aprile 1999. Il compito generale dell'Agenzia consiste nel fornire informazioni oggettive, attendibili e comparabili ai soggetti impegnati nell'attuazione della politica ambientale europea. Data la natura transfrontaliera dei problemi ambientali, l'Agenzia deve operare in stretta cooperazione con i paesi terzi europei. La Svizzera è l'unico grande paese dell'Europa occidentale che non fa parte della rete dell'Agenzia, mentre sarebbe interesse reciproco poterla annoverare tra i paesi membri, soprattutto per la comunicazione dei dati relativi alle Alpi.

L'articolo 19 del regolamento consente la partecipazione di paesi terzi. La Svizzera ha presentato una richiesta ufficiale di adesione all'Agenzia nel luglio 1999. La Commissione ha condotto i negoziati con la Svizzera in virtù dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio il 20 luglio 2000, e li ha portati a termine siglando l'accordo il 25 giugno 2004.

In questa sede la Commissione presenta pertanto due proposte di decisione del Consiglio relative, rispettivamente, alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET).

2. LA DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE HA AUTORIZZATO LA COMMISSIONE A CONDURRE I NEGOZIATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA ALL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione, su proposta di quest'ultima¹, a condurre i negoziati per la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente.

Il principale obiettivo dei negoziati era far sì che le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente in qualità di osservatore senza diritto di voto fossero conformi al trattato sull'Unione europea, al regolamento (CEE) n. 1210/90, modificato dal regolamento (CE) n. 933/99 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, e alla pertinente normativa comunitaria.

I negoziati erano inoltre diretti a fare in modo che il contributo finanziario corrisposto dalla Svizzera all'Agenzia coprisse interamente i costi della sua partecipazione. Per il calcolo dell'importo da versare annualmente, l'obiettivo era la suddivisione della sovvenzione annua erogata all'Agenzia per il numero di Stati membri.

¹ SEC(1999) 2129 def. del 22 dicembre 1999.

La Commissione è stata incaricata di riferire al Consiglio i risultati dei negoziati e, se necessario, i problemi eventualmente sorti nel corso dei medesimi. Il Consiglio ha inoltre chiesto alla Commissione di tenere conto dei negoziati in corso in altri settori.

Oltre alle direttive di negoziato, il Consiglio ha adottato una dichiarazione nella quale sottolineava che, nell'autorizzare la Commissione a condurre i negoziati per la partecipazione della Svizzera all'Agenzia, si sarebbe riservato di valutarne i risultati non soltanto nel merito ma anche alla luce dei progressi compiuti in altri settori oggetto di negoziati paralleli con la Svizzera, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio complessivo reciprocamente vantaggioso.

3. I NEGOZIATI

La Commissione ha avviato i negoziati nel 2001. In quello stesso anno è stato raggiunto un accordo di carattere generale sulle questioni più importanti, in linea con le direttive di negoziato impartite dal Consiglio. I negoziati successivi si sono concentrati su questioni orizzontali inerenti alle relazioni generali tra la Svizzera e l'Unione europea, fra cui in particolare l'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità.

4. IL PROGETTO DI ACCORDO

L'accordo con la Svizzera prevede per questo paese condizioni di partecipazione simili a quelle stabilite per gli altri paesi terzi attualmente membri dell'Agenzia (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e a quelle negoziate per la partecipazione dei paesi candidati².

Per quanto riguarda il contributo finanziario dovuto dalla Svizzera, è stato raggiunto un accordo conforme alle direttive di negoziato impartite in merito dal Consiglio.

Nella sostanza, l'accordo stabilisce che la Svizzera partecipa pienamente al programma di lavoro dell'Agenzia e rispetta gli obblighi previsti dal regolamento istitutivo di quest'ultima.

La Svizzera dovrà predisporre le infrastrutture necessarie per fornire dati ambientali uniformi e informazioni sullo stato dell'ambiente nel suo territorio. Essa dovrà contribuire finanziariamente al bilancio dell'Agenzia, al fine di coprire i costi della sua partecipazione, ed avrà il diritto di partecipare, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

L'accordo è concluso a tempo indeterminato. Per questo motivo, l'articolo 16 istituisce un comitato misto, onde consentire di procedere ad adeguamenti tecnici e in particolare all'inclusione nell'allegato I dell'accordo dei futuri atti normativi comunitari rilevanti ai fini

² Occorre notare che l'allegato III, che riproduce il testo del protocollo sui privilegi e sulle immunità, contiene un'appendice sulle modalità di applicazione del protocollo alla Svizzera. Il punto 2 dell'appendice chiarisce alcune modalità pratiche di applicazione dell'esenzione fiscale all'Agenzia, tenendo conto delle caratteristiche del sistema fiscale svizzero. Questa impostazione è coerente con analoghi chiarimenti avvenuti a livello bilaterale con gli Stati membri dell'Unione europea per l'applicazione pratica del protocollo. Data la preferenza espressa dalla Svizzera, il punto 3 dell'appendice contiene una clausola di rinuncia all'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 14 del protocollo, in virtù della quale la Svizzera si asterrà dall'imporre che i funzionari dell'Agenzia aventi la cittadinanza svizzera siano considerati tuttora domiciliati in territorio svizzero. Infine l'appendice ribadisce la giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee su tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia ed i suoi funzionari.

del funzionamento dell'Agenzia.

L'accordo sarà firmato e ratificato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne ed entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti avrà notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.

Da parte sua, l'Agenzia considererà la Svizzera come uno Stato membro, assicurandole parità di trattamento per quanto riguarda la comunicazione di dati, informazioni e analisi ambientali, le disposizioni relative al personale, i contratti con i terzi, la designazione dei centri tematici e la partecipazione alle attività di tali centri.

L'allegato III, che riproduce il testo del protocollo sui privilegi e sulle immunità, contiene un'appendice sulle modalità di applicazione del protocollo in Svizzera. Per fare in modo che le autorità svizzere, in particolare a livello subfederale, applichino correttamente il protocollo all'Agenzia e alle istituzioni comunitarie che intervengono nel suo funzionamento, il punto 1 dell'appendice assimila la Svizzera ad uno Stato membro dell'Unione europea. Il punto 2 chiarisce alcune modalità pratiche di applicazione dell'esenzione fiscale all'Agenzia (ad esempio il prezzo minimo dei beni e dei servizi soggetti ad esenzione), tenendo conto delle caratteristiche del sistema fiscale svizzero. Questa impostazione è coerente con analoghe disposizioni per l'applicazione pratica del protocollo concordate bilateralmente tra la Commissione o l'Agenzia e gli Stati membri dell'UE. Poiché la Svizzera non recepisce automaticamente la legislazione secondaria relativa al protocollo sui privilegi e sulle immunità, il punto 3 dell'appendice precisa le implicazioni dell'esenzione prevista dall'articolo 13, secondo comma del protocollo, chiarendo che i funzionari dell'Agenzia e i loro familiari aventi la cittadinanza svizzera o altri legami con la Svizzera non saranno obbligati ad aderire al sistema di previdenza sociale svizzero. Inoltre, data la preferenza espressa dalla Svizzera e in linea con l'interpretazione fornita dagli Stati membri, il punto 3 chiarisce che l'estensione del diritto di imposizione previsto dall'articolo 14 del protocollo si applica unicamente all'interno dell'Unione europea, e di conseguenza non implica che tali funzionari siano considerati come tuttora domiciliati in Svizzera. Infine, l'appendice ribadisce la giurisdizione esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee su tutte le controversie di lavoro tra l'Agenzia ed i suoi funzionari.

5. FIRMA E CONCLUSIONE DELL'ACCORDO

5.1. Base giuridica

I negoziati diretti a consentire la partecipazione della Svizzera all'Agenzia sono basati sull'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1210/1990 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete EIONET.

Il citato articolo stabilisce le regole procedurali necessarie per permettere la partecipazione all'Agenzia di paesi che non sono membri dell'Unione europea ma che condividono l'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi dell'Agenzia. Ai fini della conclusione dell'accordo si applica la procedura di cui all'articolo 300, paragrafi 2 e 3 del trattato.

In virtù di tale procedura, la Commissione presenta in questa sede due proposte di decisione del Consiglio relative, rispettivamente, alla firma e alla conclusione dell'accordo, al fine di

consentire la partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente.

5.2. Implicazioni finanziarie

In base all'accordo, la Svizzera contribuirà finanziariamente alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente, coprendo integralmente i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma di lavoro dell'Agenzia. In linea con direttive di negoziato impartite dal Consiglio, tali costi, e di conseguenza il contributo che la Svizzera deve versare, sono calcolati dividendo la sovvenzione annua erogata all'Agenzia dalla Comunità per il numero di Stati membri dell'Unione europea.

Di conseguenza non vi sono implicazioni finanziarie negative per la Comunità.

6. BENEFICI DELL'ACCORDO

La partecipazione della Svizzera all'Agenzia comporterà numerosi benefici:

- in primo luogo, consentirà di armonizzare i sistemi di monitoraggio e i metodi per la raccolta e il trattamento dei dati utilizzati dalla Svizzera con quelli utilizzati dagli altri paesi partecipanti all'Agenzia, facilitando in tal modo la diffusione di informazioni affidabili e comparabili sullo stato dell'ambiente in Europa;
- in secondo luogo, favorirà la realizzazione di valutazioni e relazioni ambientali integrate per quanto riguarda gli ecosistemi comuni alla Svizzera e ai paesi confinanti;
- in terzo luogo, consentirà all'Agenzia europea dell'ambiente di fornire dati sullo stato dell'ambiente relativi ad una più ampia parte dell'Europa, comprendente anche la Svizzera. Poiché quest'ultima costituisce un'enclave nel territorio dell'Unione europea, la sua partecipazione è particolarmente importante per assicurare la coerenza delle relazioni ambientali;
- infine, consentirà l'inclusione della Svizzera in tutte le altre attività dell'Agenzia riguardanti la comunicazione dei dati.

7. RACCOMANDAZIONE

In linea con le direttive di negoziato impartite dal Consiglio alla Commissione, è stato raggiunto un accordo con la Svizzera sulle modalità e sulle condizioni per la sua partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente.

La Comunità può pertanto firmare e concludere l'accordo con la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990⁴, sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea, tenendo conto della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale.
- (2) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione Svizzera, a nome della Comunità, un accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale. Il risultato dei negoziati è conforme alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio.
- (3) Con riserva della sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare l'accordo siglato il 25 giugno 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 120 del 11.5.1990, pag. 1.

d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione⁵,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990⁷, sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea, tenendo conto della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e della necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale.
- (2) Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione Svizzera un accordo sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.
- (3) In conformità della decisione .../.../CE del Consiglio, del ... 2004, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea in data ... 2004, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (4) È opportuno che la Comunità approvi l'accordo,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 120 del 11.5.1990, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista dall'articolo 20 dell'accordo⁸.

Articolo 3

Nel comitato misto istituito dall'articolo 16 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

Per le questioni relative al contributo finanziario della Svizzera, per qualsiasi deroga importante riguardante l'inclusione di atti normativi comunitari nell'allegato I e per qualsiasi modifica dell'allegato III, la posizione della Comunità riguardo alle decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Per tutte le altre decisioni del comitato misto, compresa la periodica inclusione degli atti normativi comunitari nell'allegato I, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, e per le questioni relative al funzionamento interno del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dalla Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁸ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata “Comunità”, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata “Svizzera”,

in appresso denominate “le Parti contraenti”,

RICONOSCENDO la natura transfrontaliera dei problemi ambientali e la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale in campo ambientale,

TENUTO CONTO del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,

TENUTO CONTO del fatto che le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale sono già state estese ad altri paesi europei mediante accordi bilaterali conclusi dalla Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Svizzera partecipa pienamente alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente (di seguito denominata “l'Agenzia”) e a quelle della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), e applica gli atti normativi elencati nell'allegato I del presente accordo.

Articolo 2

La Svizzera contribuisce finanziariamente alle attività di cui all'articolo 1 (Agenzia ed EIONET) secondo le modalità di seguito indicate.

Il contributo annuo è calcolato sulla base della sovvenzione erogata dalla Comunità al bilancio dell'Agenzia per l'anno considerato, divisa per il numero di Stati membri dell'Unione europea.

Il contributo finanziario della Svizzera è inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell'allegato II del presente accordo.

Articolo 3

La Svizzera prende parte, senza diritto di voto, a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, ed è associata alle attività del comitato scientifico dell'Agenzia.

Articolo 4

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo la Svizzera informa l'Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione sull'ambiente, secondo quanto stabilito negli atti normativi elencati nell'allegato I.

Articolo 5

La Svizzera designa in particolare fra le istituzioni di cui all'articolo 4 o fra le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio un "punto focale nazionale" incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete EIONET, compresi i centri tematici di cui all'articolo 6.

Articolo 6

La Svizzera può altresì individuare, entro il termine di cui all'articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati temi di particolare interesse. Le istituzioni così individuate devono essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia per agire in qualità di centro tematico della rete, svolgendo compiti specifici. Tali centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

Articolo 7

Nei sei mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Svizzera.

Articolo 8

A condizione che sia garantita la necessaria riservatezza, la Svizzera è tenuta a fornire informazioni nel rispetto degli obblighi previsti e delle prassi in uso nel programma di lavoro dell'Agenzia.

Articolo 9

L'Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati dalla Svizzera e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, i necessari accordi, principalmente di natura contrattuale, per garantire l'esecuzione dei compiti loro eventualmente affidati.

Articolo 10

I dati ambientali forniti all'Agenzia o da questa diffusi possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato in Svizzera lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità.

Articolo 11

L'Agenzia è dotata di personalità giuridica in Svizzera, e gode in tale paese della più ampia capacità giuridica concessa per legge alle persone giuridiche.

Articolo 12

La Svizzera applica all'Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell'allegato III del presente accordo.

Articolo 13

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, i cittadini svizzeri che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore esecutivo dell'Agenzia.

Articolo 14

Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera in relazione ai partecipanti alle attività dell'Agenzia o della rete EIONET sono stabilite nell'allegato IV.

Articolo 15

Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

Articolo 16

1. La corretta applicazione dell'accordo è assicurata da un comitato misto, composto dai rappresentanti delle Parti contraenti. Il comitato si riunisce su richiesta di una Parte contraente.
2. Il comitato misto procede a consultazioni sulle implicazioni dei nuovi atti normativi comunitari che modificano il regolamento (CEE) n. 1210/90, o di qualsiasi altro strumento normativo menzionato nel presente accordo, ed, ove opportuno, sulle eventuali implicazioni relative al contributo finanziario di cui all'articolo 2 e all'allegato II del presente accordo.
3. In conformità delle rispettive procedure interne delle Parti contraenti, il comitato misto può adottare una decisione diretta a modificare gli allegati del presente accordo o stabilire qualsiasi altra misura per assicurare la corretta applicazione dell'accordo.
4. Il comitato misto agisce di comune accordo.

Articolo 17

Gli allegati del presente accordo, ivi compresa l'appendice, costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 18

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea alle condizioni stabilite nel trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Articolo 19

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare l'accordo notificando la propria decisione all'altra Parte contraente. In tal caso il presente accordo cessa di essere applicato trascorsi sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 20

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio tra le Parti delle notifiche relative all'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 21

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

Fatto a (...), il (...)

Per la Comunità europea

Per la Confederazione svizzera

ALLEGATO I

NORMATIVA APPLICABILE

In tutti i casi in cui gli atti richiamati nel presente allegato menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un identico collegamento con tale paese.

- Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1), modificato da:
- regolamento (CE) n. 933/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999 (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1);
- regolamento (CE) n. 1641/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1).

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SVIZZERA ALL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

1. Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente è calcolato dividendo la sovvenzione erogata dalla Comunità all'Agenzia per un determinato anno per il numero di Stati membri dell'Unione europea.
2. Il contributo della Svizzera è gestito in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Svizzera al fine di partecipare alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente o a riunioni connesse con l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate da quest'ultima secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per gli Stati membri dell'Unione europea.

3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione delle Comunità europee (di seguito "la Commissione") trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente all'importo del contributo dovuto all'Agenzia europea dell'ambiente in base al presente accordo. Nel primo anno solare di partecipazione, il contributo dovuto dalla Svizzera è calcolato in proporzione al periodo intercorrente tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi l'importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.
4. Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto in euro della Commissione.
5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo indicato nella richiesta di fondi entro il 1° maggio se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di invio della richiesta.
6. In caso di ritardi nel versamento del contributo, la Svizzera è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data di scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

ALLEGATO III

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati

non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e

durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
- b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
- e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalla varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

APPENDICE ALL'ALLEGATO III

Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità

1. Estensione dell'applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: "il protocollo") deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2. Esenzione dell'Agenzia dalle imposte indirette (compresa l'IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all'Agenzia per il suo uso ufficiale, l'esenzione dall'IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell'articolo 3, secondo comma del protocollo. L'esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell'IVA è concesso su presentazione all'*Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto*, degli appositi moduli predisposti dall'amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell'Agenzia

Con riferimento all'articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 549/69 del 25 marzo 1969 (GU L 74 del 23.7.1969, pag. 1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un'imposta interna a profitto di quest'ultima.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli altri agenti dell'Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l'Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l'applicazione del regolamento (CECA/CE/Euratom) n. 259/68 del Consiglio e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.

ALLEGATO IV

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI AD ATTIVITÀ DELL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE E DELLA RETE EIONET

1. Comunicazione diretta

L'Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell'Agenzia o della rete EIONET in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell'Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell'Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all'Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

2. Audit

1. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia il 26 marzo 2003 secondo quanto stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 23 dicembre 2002, nonché degli altri atti normativi menzionati nel presente accordo, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l'esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti della Commissione o di altre persone da essa debitamente autorizzate.
2. Gli agenti dell'Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest'ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.
3. La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione.
4. Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza del presente accordo o nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.
5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

3. Controlli in loco

1. In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le

modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.
5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

4. Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.
2. Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l'Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nel presente accordo.

5. Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.

6. Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002

del 23 dicembre 2002, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità.

7. Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall'Agenzia o dalla Commissione nell'ambito di applicazione del presente accordo che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Agenzia o la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Environment

Activit(y/ies): Environment policy development

TITLE OF ACTION: Participation of Switzerland in the European Environment Agency

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

07 04 01 01 and 07 04 01 02 (For information)

6033 (income)

2. OVERALL FIGURES

The revenues accruing from the participation of Switzerland will be channelled directly through to the Agency via the Community budget (see table below under point 2, section “Financial Impact on Revenue”). The amount channelled through is calculated as the annual Community subvention to the Agency divided by the number of Member States.

Period of application:

The period of application is in principle unlimited and starts when the procedures for ratification have been finalised (Articles 19 and 20 of the draft Agreement).

Overall multiannual estimate on expenditure:

a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention)
(see point 6.1.1)

The period is unlimited. The table below shows the estimate amounts for the years 2005 and 2006 in line with current financial perspectives. The amounts for subsequent years will increase or decrease in proportion to the Community subvention to the Agency as long as the number of EU Member States remains unchanged at 25.

Compatibility with the financial programming and the financial perspective

- ☒ Proposal compatible with the existing financial programming
- ☐ This proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial perspective
- ☐ This may entail application of the provisions of the Interinstitutional Agreement.

Financial impact on revenue:

- ☐ No financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

OR

☒ Financial impact – the effect on revenue is as follows:

€ million

		Prior to action (Year n-1)	Situation following action	
Budget line	Revenue		2005	2006
Item 6033	a) Revenue in absolute terms	0	1.076	1.080
	b) Change in Revenue	Δ		0.004

The revenues will be entered as earmarked revenues into the Community budget (item 6033).

For explanation see above tables on expenditure.

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure		New	EFTA participation	Participation applicant countries	Heading Financial Perspective
Non-comp	Diff	YES	YES	NO ⁽¹⁾	No 3

(1) But applicant countries do participate in core funding for the Agency.

4. LEGAL BASIS

- Article 19 of the Council Regulation (EEC) 1210/1990 modified by Regulation 933/1999 on the establishment of the European Environment Agency, which opens the membership of the Agency up to non-EU countries.
- The proposed Council Decision on the conclusion of the agreement between the European Community and the Switzerland concerning Switzerland's participation in the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network, to which this legislative financial statement is annexed.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

Need for Community intervention: objectives pursued

Participation of Switzerland in the Agency will help to bring Swiss monitoring systems and methods for data collection and data treatment in line with those used by the other countries participating in the Agency, which will facilitate the provision of reliable and comparable information on the state of environment in Europe. It will also support integrated assessment and environmental reporting of the ecosystems

that are shared by Switzerland and its neighbouring countries. The Agency will be able to report on the state of the environment of a larger part of Europe, including Switzerland, and Switzerland will also be included in all other reporting activities of the Agency.

Methods of implementation

The Commission will pass on the contribution from Switzerland to the Agency as part of the annual subsidy. The Agency is responsible for implementation of the actions and management of the resources involved.

6. FINANCIAL IMPACT

Swiss membership of the Agency as proposed will have no overall financial impact on the Commission.

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

Swiss membership of the Agency will have no impact on human resources in the Commission. It will have an impact on the human resources in the Agency, as adopted in the annual EEA establishment plan.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

Follow-up arrangements

All the procedures for the implementation and the follow-up of this programme will be in compliance with the provisions of Commission Regulation (EC, Euratom) No 2343/2002 of 23 December 2002 on the framework Financial Regulation for the bodies referred to in Article 185 of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities

9. ANTI-FRAUD MEASURES

Anti-fraud measures are included in the conventions and contracts agreed between the European Environment Agency and the beneficiaries: these measures include the possibility to carry out financial, scientific or other specific audits. Moreover, the EEA has an internal auditing function, which shall advise on dealing with risks, by issuing independent opinions on the quality of management and control systems. The Commission's internal auditor shall also exercise the same powers with respect to the EEA as with respect to Commission departments.

Furthermore, the Court of Auditors shall scrutinise the accounts of the European Environment Agency in accordance with Article 248 of the EC Treaty. Moreover, this scrutiny shall be governed by Articles 139 to 144 of the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities.

In addition, the European Anti Fraud Office may carry out on-the-spot checks and inspections in accordance with the Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 and Parliament and Council Regulation (EC) no 1073/1999 from signature of the Contract up to five years after payment of the balance.